

B&Z Società tra Avvocati s.r.l.
Sede legale Via Siracusa, 5 - 03036–Isola del Liri (FR)
C.F. e Partita Iva 03021460609
Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com
Numero REA FR – 194494

TRIBUNALE DI PISA

in funzione di Giudice del Lavoro

**Ricorso in riassunzione con istanza di notificazione per pubblici
proclami**

BAMBACARO MARIA LUISA, nata a Salerno (SA) il 12/07/1967,
c.f. BMBMLS67L52H703J, rappresentata e difesa, giusta procura in calce
al presente atto degli avvocati Antonio Rosario Bongarzone *BNG NNR*
65E08 I838T e Paolo Zinzi, *ZNZPLA88L16D810T*, con cui elettivamente
domicilia come in indirizzo telematico.

I difensori dichiarano, ai sensi dell'art. 176 c. 2 c.p.c., di voler ricevere
le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0776809862 o indirizzo
di posta elettronica pec:

Pec avvantoniorosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it

Pec avv.paolozinzi@pecavvoticassino.it

fax 0776.809862

contro

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** c.f.
80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM), domiciliato
ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, pressol'Avvocatura Generale
dello Stato, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

- **Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana** - Via L.
Pianciani, 32 - 00185 Roma, drto@postacert.istruzione.it, C.F.:
97248840585, nella persona del rappresentante legale pro tempore,

- **Ufficio Scolastico Provinciale, ambito territoriale della
Provincia di Pisa** - Via Pascoli, 8 – 56125 PISA,
usppi@postacert.istruzione.it, CF.80007150503, nella
persona del legale rappresentante *pro-tempore*,



e contro

tutti i docenti inseriti nelle GPS della Provincia di Pisa, classe di concorso ADSS che verrebbero scavalcati in graduatoria dall'accoglimento della domanda della ricorrente per i quali si avanza richiesta di notifica ex art 151 c.p.c. in quanto il **Ministero non ha fornito gli indirizzi di residenza dei soggetti interessati.**
per la disapplicazione,

- del decreto dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Pisa del 27.08.2021, prot. 5690, a mezzo del quale l'Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo all'assegnazione delle sedi per i docenti iscritti nella graduatoria provinciale scolastica di Pisa, nella parte in cui ha escluso parte istante dalla procedura di stipula del contratto a tempo determinato finalizzata al ruolo ex art. 59 d.l. 73/2021,

nonché il provvedimento prot. 5789 del 06.09.2021 nella parte in cui l'Amministrazione ha assegnato a parte ricorrente una cattedra a tempo determinato non finalizzata al ruolo,

nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso e consequenziale.

Con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento di tutti i danni.

Premessa in fatto



Parte ricorrente, ha notificato il seguente ricorso, successivamente depositato presso il Tribunale Amministrativo della Toscana - Firenze:

In breve

“In via assolutamente preliminare.

La ricorrente impugna, con il presente ricorso, i risultati delle assegnazioni dei contratti a tempo determinato destinati alle immissioni in ruolo ex art. 59, co. 4, D. L. 73/2021, per le supplenze, pubblicata in data 27/08/2021, pubblicato dall'Usp di Pisa in ragione della illegittima condotta dell'Amministrazione resistente, consistita nell'assegnazione di docenti, aventi punteggio inferiore rispetto all'odierna ricorrente, presso ambiti e istituti scolastici scelti dalla docente Bambacaro Maria Luisa.

L'istante, correttamente inserita in prima fascia GPS, delle graduatorie provinciali di Pisa, vanta il diritto all'immissione in ruolo ex art. 59.

Il provvedimento amministrativo impugnato, nella parte in cui non comprende il nominativo di parte istante, non menziona alcuna motivazione circa il mancato inserimento.

Dunque l'istante non è stata convocata per la stipula di contratti a tempo determinato finalizzati al ruolo e docenti posizionati in graduatoria in posizione peggiorativa rispetto a quella in cui è presente l'istante sono stati, invece, destinatari della procedura di immissione in ruolo ex art. 59 d.l. 73/2021.

Il provvedimento è icu oculi illegittimo e va annullato.

FATTO

- 1) Bambacaro Maria Luisa, in data 04/06/2020 ha conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in Romania;*
- 2) E' infatti in possesso del certificato di "formazione dei professori*



itineranti e di sostegno per l'inclusione sociale ed educativa delle persone con bisogni educativi speciali", rilasciato dall'Universitatea "Dimitrie Cantemir", Romania (all. 1);

3) Ella, in data 15/07/2020, ha presentato domanda di immissione nelle graduatorie provinciali di Pisa per le supplenze per la classe di concorso "ADSS – sostegno nella scuola secondaria di secondo grado", con contestuale domanda di riconoscimento del titolo di formazione professionale conseguito in Romania (all. 2);

4) In data 27/08/2021, l'Amministrazione convenuta ha pubblicato la graduatoria provinciale scolastica, ove la ricorrente ricorre, con riserva, al num. 21 in quanto in attesa di riconoscimento del titolo;

5) Ciononostante, con la pubblicazione del provvedimento di assegnazione delle sedi (all. 3), avvenuta in data 27/08/2021, parte ricorrente è stata estromessa dall'assegnazione della cattedra per la classe di concorso relativa al sostegno nella scuola secondaria di secondo grado. La cattedra in discorso, come risulta dal prospetto di seguito riportato, è stata assegnata a docenti collocati in posizione di subordine rispetto a quello dell'odierna ricorrente. Risulta, infatti, che la docente **BIANCHINI SILVIA**, collocata al num. 22 della graduatoria - e che dunque avrebbe dovuto essere postergata rispetto alla ricorrente - sia stata assegnata al "Liceo Artistico – Franco Russoli", con contratto a tempo determinato, in data 26/08/2021. Del pari, risulta che il docente **VEZZA MATTEO**, collocato al num. 23 della graduatoria, in data 26/08/2021, sia stato assegnato all' "I.P.S.A.R. – G. MATTEOTTI". Infine, la docente **MANESCHI GRETA**, in data 26/08/2021, è stata assegnata all' "Istituto Superiore – Galilei/Pacinotti";

6) Dal bollettino all. sub. 1 si evincono nominativi di



docenti posizionati dalla posizione n. 22 in poi che hanno ottenuto contratto a tempo determinato ex art. 59 d.l. 73/2021 finalizzato al ruolo e, dunque, posizionati in graduatoria in posizione inferiore alla ricorrente;

7) Tutti i nominativi innanzi indicati, pur in difetto di titoli preferenziali e con punteggio inferiore a quello della ricorrente, sono collocati in ambiti territoriali richiesti anche dall'insegnate Bambacaro Maria Luisa.

8) Per le suesposte ragioni, la ricorrente, in data 31/08/2021, ha inoltrato lettera di diffida all'Amministrazione resistente (all. 4), con la quale ha chiesto l'accesso agli atti della procedura e l'annullamento degli atti consequenziali, non ricevendo riscontri;

9) In data 8/09/2021, l'Amministrazione resistente ha comunicato, tramite email, all'odierna ricorrente l'assegnazione dell'incarico a tempo determinato, con contratto fino al termine delle attività didattiche, per l'insegnamento "ADSS – Sostegno Scuola Secondaria di secondo grado", sulla sede "PIPS04000G – F. BUONARROTI", precisando che, essendo l'inclusione avvenuta con riserva, ella ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto stipulato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, co. 5, CCNL Comparto Scuola del 29/11/2007, precisando, dunque, che il contratto in oggetto, a differenza di quello stipulato ai sensi dell'art. 59, D. L. 73/2021, non è finalizzato all'immissione in ruolo;

10) In sintesi estrema: istituti scolastici facenti parte degli ambiti territoriali scelti dalla sig.ra Bambacaro sulla scorta delle preferenze indicate, sono stati assegnati ad altri docenti, con i quali l'Amministrazione scolastica ha stipulato contratti di lavoro a tempo determinato finalizzati all'immissione in ruolo. Questi ultimi, in particolare:



- a) Concorrevano nella stessa classe della ricorrente: ADSS – Sostegno Scuola Secondaria di secondo grado;
- b) non avevano titoli di precedenza;
- c) possedevano un punteggio più basso rispetto a quello della signora Bambacaro;
- d) E' evidente, dunque, l'erroneità dell'agire amministrativo per le seguenti ragioni.

Tutto ciò premesso in fatto, agisce in giudizio Bambacaro Maria Luisa per le seguenti ragioni in

DIRITTO

I

Difetto assoluto di motivazione.

Nel caso in esame l'Ufficio Scolastico, competente alla valutazione delle istanze di inserimento nella prima fascia aggiuntiva, ha omissis di inserire parte istante nell'elenco aggiuntivo dalle graduatorie provinciali.

Ma non è stato emesso, nei confronti dell'istante alcun provvedimento espresso che giustifichi l'esclusione e in ogni caso non vi è alcuna motivazione al riguardo.

Il difetto di motivazione della determinazione della P.A. rende illegittimo il provvedimento di esclusione.

Con orientamento ancor più restrittivo la giurisprudenza amministrativa, infatti, ha ritenuto illegittimo per difetto di motivazione, anche l'avvenuto inserimento in graduatoria ove le ragioni del posizionamento del candidato e della mancata attribuzione di titoli dichiarati non siano espresse.

Sul difetto di motivazione si è espresso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - sede di Roma -, ex multis con



sentenza n. 9744/2020, pubblicata il 25.09.2020: "...Dalla lettura del provvedimento e della graduatoria e in mancanza di risposta alle richieste istruttorie formulate, non sono chiarite le ragioni del mancato riconoscimento dei citati titoli e dei motivi che hanno portato l'Amministrazione a inserire con riserva la ricorrente nella graduatoria del sostegno.

Ne discende che, sul punto, il provvedimento non appare adeguatamente motivato.

La motivazione è diretta a descrivere l'iter logico giuridico seguito dall'amministrazione al fine dell'adozione di un determinato provvedimento. Nel caso di specie, la motivazione si rivela inidonea a descrivere tale circostanza e le ragioni del mancato riconoscimento.

Ne discende l'accoglimento del ricorso con annullamento degli atti impugnati con obbligo per l'amministrazione di provvedere alla rivalutazione dei titoli in questione...".

Certamente in caso di esclusione l'obbligo di motivazione è ancor più pregnante e la violazione dello stesso determina la certa illegittimità del provvedimento lesivo.

II

Violazione del principio dello scorrimento in graduatoria.

Violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buona fede e di buon andamento della pubblica amministrazione. Violazione del principio dello scorrimento in graduatoria. Violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione.

La condotta della Pubblica Amministrazione, in riferimento alle risultanze delle graduatorie provinciali per le supplenze 2020/2021, è certamente illegittima, contraria ai doveri di imparzialità, correttezza e



buona fede e buon andamento.

In spregio al rispetto della normativa e del generale principio di buon andamento della p.a. di cui all'articolo 97 Costituzione, parte ricorrente è stata esclusa, per l'anno scolastico 2020/2021, dall'assegnazione della cattedra di insegnamento "ADSS – sostegno nella scuola secondaria di secondo grado", pur avendo conseguito il titolo abilitativo normativamente richiesto.

La condotta dell'Amministrazione resistente è illegittima e gli ambiti territoriali inseriti dalla ricorrente nella domanda di trasferimento sono stati occupati da soggetti con punteggio inferiore a quello della stessa, pari a ___ punti (come da notifica assegnazione punteggio) senza che i diretti concorrenti vantino titolo alcuno di preferenza.

In particolare, i posti assegnati dal Ministero negli ambiti territoriali scelti dalla ricorrente, sono stati attribuiti a docenti con punteggio inferiore rispetto a quello della sig.ra Bambacaro, relativi al Posto sostegno ed alla stessa classe di concorso della stessa.

È del tutto evidente l'esistenza di una non corretta attribuzione dei docenti nei diversi ambiti territoriali

L'illegittimità dell'assegnazione delle sedi come operata dal Ministero determina un grave danno.

Risulta violato il principio di scorrimento in graduatoria

La giurisprudenza del Consiglio di Stato, sul punto, è univoca.

E, invero, basti rammentare che, in casi analoghi, sovrapponibili alla fattispecie in discorso, quest'ultimo si è pronunciato nel senso che l' "impossibilità di comprendere le modalità con le quali [...] siano stati assegnati i posti disponibili, costituisce di per sé un vizio tale da inficiare la procedura [...]" (Cons. St. n. 8472/2019).



In particolare, l'impossibilità in discorso, cagionata dal difetto ovvero dall'omessa motivazione del provvedimento di assegnazione delle sedi, costituisce "[...] violazione dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza, poiché non è dato comprendere per quale ragione le legittime aspettative di soggetti collocati in una determinata posizione in graduatoria siano andate deluse. Infatti, l'impossibilità di comprendere le modalità con le quali [...] siano stati assegnati i posti disponibili, costituisce di per sé un vizio tale da inficiare la procedura. Non solo, gli esiti della stessa paiono effettivamente connotati dall'illogicità e irrazionalità [...]" (Cons. St. sent. n. 2270/2019).

III

Violazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Violazione dei principi di correttezza e buona fede.

Nel caso in esame, tali principi risultano violati anche nel difetto di motivazione del provvedimento di assegnazione delle sedi adottato dalla resistente posto che, nonostante espressa richiesta, allo stato siano ignote le ragioni giustificative dell'estromissione. In particolare, al fine di consentire l'adempimento dell'onere di motivazione del provvedimento con cui la pubblica amministrazione esercita i propri poteri e facoltà, sarebbe stato necessaria l'indicazione dei criteri di attribuzione delle sedi e della conseguente stipula del contratto di lavoro ex art. 59, co. 4, D.L. 73/2021.

Ritiene parte ricorrente che tale violazione debba essere accertata e sanzionata anche a prescindere dalla correttezza o meno delle graduatorie in quanto rilevante ex se nell'ambito del rapporto contrattuale.

Ciò con indubbio profilo risarcitorio per la cui liquidazione si rimette alla prudenza del giudicante.



In conclusione, non ci si può esimere dall'osservare come il provvedimento con il quale l'amministrazione scolastica ha estromesso la ricorrente dalla cattedra di insegnamento per il sostegno sia a dir poco carente di motivazione.

Difatti, l'amministrazione si è limitata ad assegnare la classe di insegnamento ad altri docenti posizionati in subordine rispetto alla ricorrente, senza alcuna motivazione.

L'impossibilità per la ricorrente di conoscere, con un minimo grado di certezza e completezza, le ragioni specifiche che hanno condotto la p.a. ad adottare il provvedimento amministrativo censurato, è circostanza che da sola prova l'illegittimità della condotta amministrativa.

È infatti perfino superfluo rammentare che per costante insegnamento giurisprudenziale, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'obbligo della motivazione, vale a dire dell'esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che sono addotti a fondamento delle misure della P.A., vige, salvo esplicite eccezioni, per tutti i provvedimenti amministrativi. (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 11/10/2005 n° 5479).

Si noti inoltre l'evidente inerzia, qualificabile in termini di silenzio-inadempimento, con la quale l'amministrazione non ha dato riscontri alla richiesta di accesso agli atti (all. 4), rimanendo il provvedimento in discorso del tutto privo di alcuna motivazione!!!

In altre parole, il Ministero ha adottato criteri informatici irrispettosi dei criteri di preferenza senza fornire alcuna motivazione in merito.

In conclusione, la condotta dell'amministrazione è assolutamente illegittima perché, violando i principi costituzionali suddetti, ignorando interamente gli obblighi di procedere secondo l'ordine di graduatoria nell'assegnazione di ciascun candidato nella sede indicata secondo l'ordine



espresso, ha posto in essere una procedura selettiva del tutto parziale ("i migliori" non hanno avuto diritto ad ottenere la sede di servizio "migliore").

Da ultimo si rileva che, senza alcun riscontro sono rimaste le specifiche istanze avanzate dalla ricorrente, in spregio ad ogni dovere contrattualmente imposto alle parti.

IV

Disparità di trattamento tra docenti inseriti nelle medesime graduatorie GPS inseriti a pieno titolo rispetto alla ricorrente inserita con riserva nella parte in cui l'Amministrazione ha immesso in ruolo ex art. 59 dl 73/2021 coloro inseriti a pieno titolo ed ha escluso dalla procedura parte ricorrente in quanto docente con riserva.

La condotta dell'Amministrazione è illegittima anche per un ulteriore ordine di considerazioni relative alla evidente disparità di trattamento con i docenti che, pur abilitati all'estero in attesa di riconoscimento, hanno presentato domanda di inserimento nella prima fascia aggiuntiva delle GPS

Il Tar Lazio con plurime sentenze ha sempre consacrato l'illegittimità della condotta del Ministero dell'Istruzione nella parte in cui non dispone l'immissione in ruolo in favore dei docenti inseriti in graduatoria con riserva.

Il Tar Lazio con plurime sentenze ha già stabilito sul punto: "... il bando di concorso di cui al D.D. G. n. 85/2018 non reca alcuna norma, disciplinante la fase successiva all'approvazione delle graduatorie, la quale inibisca l'ammissione al prescritto percorso FIT destinato ai vincitori delle prove concorsuali, ai concorrenti che siano stati ammessi alle medesime con riserva dell'effettivo rilascio del decreto di riconoscimento dell'abilitazione conseguita all'estero in Paese intracomunitario e le abbiano



superate...omissis... Siffatta deroga, ritagliata per i docenti abilitati all'estero entro il 31.5.2017 e che abbiano presentato al Miur istanza di riconoscimento entro il 22.3.2018, ispirata ad un evidente favor riveniente dalla considerazione che il decreto ha riservato a quanti abbiano conseguito un'abilitazione all'insegnamento entro il 31.5.2017 sebbene all'estero, risulterebbe invece frustrata dall'ingiusto e contraddittorio diniego all'immissione in ruolo di docenti che siano stati previamente ammessi con riserva al concorso in ossequio all'art. 3, co. 4, D.D.G. n. 85/2018 poc'anzi esaminato. "Ritiene quindi il Collegio di dover puntualizzare che l'ammissione con riserva ad una procedura concorsuale debba perdurare e riverberarsi anche nel segmento procedimentale successivo all'espletamento della procedura concorsuale e costituito dalla immissione in ruolo ed altresì nella stessa conseguente fase negoziale della stipula del contratto di lavoro, dovendo pertanto la riserva accompagnare la "carriera" del titolare di essa fino a quando non venga definitivamente sciolta, e che, per altro verso, tale ambulatorietà, come nel diritto privato si definisce l'attitudine di un peso reale quale una servitù a seguire le successive vicende dominicali del bene comprimendo il diritto di proprietà, dovrà ovviamente operare anche in malam partem, ovvero ossia sostanziandosi civilisticamente, nella fase negoziale situata "a valle" del procedimento concorsuale, in una condizione risolutiva- che è opportuno formalizzare espressamente - del futuro contratto di lavoro del docente, il quale, stipulato sotto condizione risolutiva, qualora la riserva dovesse essere sciolta negativamente, nella specie per diniego del riconoscimento dell'abilitazione, dovrà intendersi risolto." (cfr. ex multis Tar Lazio - Roma, sez. IIIa bis, sentenza pubblicata il 13/09/2019, n. 10937/2019 REG.PROV.COLL., N. 09520/2019 REG.RIC.).

E' illegittima la condotta dell'Amministrazione laddove ha escluso parte ricorrente dalla procedura di immissione in ruolo ex art. 59



d.l. 73/2021.

*L'inserimento di un candidato in una graduatoria con riserva deve essere inteso nel senso che lo stesso ha diritto alla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetto alla **condizione risolutiva** (dello scioglimento negativo della riserva da parte dell'autorità giudiziaria – ovvero del riconoscimento del titolo estero).*

La duplice natura di atto del procedimento amministrativo di selezione del soggetto da assumere e di atto negoziale è stata riconosciuta al bando di concorso ed all'approvazione della graduatoria da Cass., sez. un., 16 aprile 2007 n. 8951

In senso conforme, Cassazione 9807/2012, secondo cui: "...In materia di lavoro pubblico contrattualizzato, al bando di concorso per l'assunzione di nuovo personale va riconosciuta la duplice natura giuridica di provvedimento amministrativo, quale atto del procedimento di evidenza pubblica, del quale regola il successivo svolgimento, e di atto negoziale, in quanto proposta al pubblico sia pure condizionata all'espletamento della procedura concorsuale e all'approvazione della graduatoria; analoga duplicità presenta l'atto di approvazione della graduatoria, che costituisce, ad un tempo, il provvedimento terminale del procedimento concorsuale e l'atto negoziale, di individuazione del futuro contraente, da cui discende il diritto all'assunzione del partecipante collocato in posizione utile in graduatoria e il correlato obbligo dell'amministrazione, assoggettato al regime di cui all'art. 1218 cod. civ.. Ne consegue che, in caso di mancata assunzione, va riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni, salvo che l'ente pubblico dimostri che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad esso non imputabile, dovendosi escludere che l'onere di tale dimostrazione possa ritenersi assolto con la mera deduzione di difficoltà finanziarie..."

La Suprema Corte di Cassazione 1399/2009 ha, inoltre, chiarito, richiamando precedenti giurisprudenziali del medesimo Supremo Consesso che:



“Nel sistema del lavoro pubblico contrattualizzato al bando di concorso per l’assunzione, diretto a dare attuazione alla decisione (di per s’è non impegnativa nei confronti dei terzi) di far fronte al fabbisogno attuale di personale dipendente, va riconosciuta duplice natura giuridica: di provvedimento amministrativo nella parte cui concreta un atto del procedimento di evidenza pubblica, del quale regola il successivo svolgimento; di atto negoziale negli aspetti sostanziali, in quanto concreta proposta al pubblico, condizionata negli effetti all’espletamento del procedimento concorsuale e all’approvazione della graduatoria. Anche l’approvazione della graduatoria presenta questa duplicità di natura giuridica: provvedimento terminale del procedimento concorsuale e atto negoziale di individuazione del futuro contraente. Dall’approvazione della graduatoria discende, quindi, il diritto all’assunzione del partecipante collocato in posizione utile della graduatoria, cui corrisponde l’obbligo di adempimento dell’amministrazione assoggettato al regime di cui all’art 1218 c.c. (vedi Cass. S.U. 16 aprile 2007, n. 8951).”

L’art. 59 d.l. 73/2021 stabilisce quanto segue: “1. Con riferimento all’anno scolastico 2021/2022, i posti di tipo comune e di sostegno nell’organico dell’autonomia sono destinati, nel limite dell’autorizzazione concessa ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 alle immissioni in ruolo da disporre secondo la legislazione vigente, fatto salvo quanto disposto dai commi seguenti.

2. Per il medesimo anno scolastico 2021/2022 è incrementata al 100 per cento la quota prevista dall’articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 da destinare alla procedura di cui al comma 3 del medesimo articolo. Per lo stesso anno scolastico è incrementata al 100 per cento la quota prevista dall’articolo 4 comma 1-quater, lettera b) del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 da destinare alla procedura di cui al comma 1-quinquies



del medesimo articolo.

3. La graduatoria di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è integrata con i soggetti che hanno conseguito nelle prove di cui alla lettera a) del medesimo comma il punteggio minimo previsto dal comma 10 del medesimo articolo

4. In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021. Per i docenti di posto comune, di cui al primo periodo del presente comma, è altresì richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

5. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 4 è proposto



esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi.”

In conclusione l’inserimento di un candidato di un concorso nella graduatoria con riserva, dev’essere inteso nel senso che **l’inserimento stesso è subordinato alla condizione risolutiva del rigetto, da parte del tribunale, del ricorso nel merito, non potendosi invece ritenere che l’iscrizione “con riserva”, ancorché in una posizione di graduatoria utile per la nomina, inibisca il conseguimento di quest’ultima;** se così fosse il provvedimento cautelare verrebbe privato della sua utilità, posto che l’interessato, a questo punto, non otterrebbe la nomina e quindi proprio il risultato sostanziale auspicato e giurisdizionalmente perseguito (anche in via cautelare)” (TAR Lazio-Roma, sez. III bis, 24 dicembre 2003, n. 13461; conforme C.G.A, Sez. giur., 23 aprile 2001, n. 179)....

All’esito di un concorso nel pubblico impiego privatizzato, si instaurano **tra vincitore e pubblica amministrazione, diritti e doveri corrispettivi, riconducibili allo schema della responsabilità contrattuale prevista ex art. 1218 c.c.**, pertanto, in caso di ritardata assunzione, spetta al vincitore del concorso il risarcimento del danno, salvo che l’ente pubblico dimostri che il ritardo è stato determinato da impossibilità sopravvenuta della prestazione, derivante da causa ad esso non imputabile” (cfr. Corte di Cassazione sentenza n. 36/2016)....

In tal senso Tribunale di Benevento Sentenza n. 1201/2018 allegata.

Alla luce delle argomentazioni suesposte emerge nitidamente l’illegittimità dell’attività posta in essere dall’Amministrazione resistente, la quale ha irragionevolmente escluso l’odierna ricorrente dalla convocazione.

ISTANZA CAUTELARE

Il periculum in mora.

Sussiste anche il requisito del periculum trattandosi di impugnazione



di provvedimento di mancata stipula di contratti a tempo determinato finalizzati all'immissione in ruolo.

Il mancato inserimento della ricorrente tra coloro che hanno diritto alla stipula di contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo, ex art. 59 d.l. 73/2021 determina un danno grave ed irreparabile in quanto l'anno in corso verrebbe, in caso di accoglimento del ricorso, considerato quale anno di prova.

La circostanza del superamento dell'anno di prova non è reintegrabile ex post.

Le premesse sono confermate dalla normativa laddove per le nomine in ruolo da GPS è previsto un ulteriore passaggio, disciplinato dall'art. 59, comma 7: "Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è seguito da una prova disciplinare. Alla prova disciplinare accedono i candidati valutati positivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107. La prova disciplinare è superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio."

Dunque, i candidati dovranno sostenere un ulteriore prova in cui verrà valutata l'idoneità disciplinare che, in caso di giudizio positivo, porterà alla finalizzazione del contratto. Al contrario, un giudizio negativo porterà all'impossibilità di trasformazione di contratto da determinato a indeterminato e altresì la decadenza della procedura.

In caso di giudizio positivo, quindi, si otterrà la trasformazione del contratto a indeterminato e la conseguente immissione in ruolo nella scuola in cui si è svolto l'anno di prova secondo le modalità e la decorrenza giuridica indicata nell'art. 59, comma 8: "In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con



decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato [...]”

Tutto ciò premesso la ricorrente, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa

chiede

che il Tribunale Amministrativo Regionale di Firenze voglia

In via cautelare

Sospendere i provvedimenti impugnati ed adottare ogni provvedimento utile alla tutela dell'istante.

Nel merito.

per i motivi tutti dedotti in narrativa, annullare il provvedimento di assegnazione delle sedi per la classe di concorso “ADSS – sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado” ed adottare ogni provvedimento utile alla tutela dell'istante.

In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari per anticipo fattone.

Con espressa riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento di tutti i danni subiti derivanti dall'illegittimità del trasferimento.

Si dichiara che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del T.U. sulle Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002) così come modificato dal D.L. n. 98 del 2011 il valore della presente controversia è indeterminabile ed esente poiché la ricorrente ha percepito nell'anno precedente un reddito imponibile, ai fini dell'imposta personale sul reddito - quale risultante dall'ultima dichiarazione - inferiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76, primo comma del suddetto T.U.



Si offrono in comunicazione mediante deposito i documenti indicati nell'indice allegato chiedendone l'ammissione come mezzi di prova documentale.

In via istruttoria:

Si offrono in comunicazione, mediante deposito, i seguenti documenti:

- 1. Provvedimento di assegnazione delle sedi di lavoro ex art. 59 d.l. 73/2021;*
- 2. Provvedimento di assegnazione sede per le supplenze e di stipula del contratto a tempo determinato, risolubile dall'Amministrazione ex art. 25, co. 5, CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007;*
- 3. Domanda conferimento incarichi ex art. 59 d.l. 73/2021;*
- 4. Domanda di riconoscimento del titolo conseguito all'estero e Titolo estero e certificato per le competenze professionali, programma postuniversitario "Formazione dei professori itineranti e di sostegno per l'inclusione sociale ed educativa delle persone con bisogni educativi speciali", rilasciato dall'Universitatea Dimitrie Cantemir, Romania;*
- 5. Graduatoria GPS Provincia di Pisa Ia fascia ADSS;*
- 6. Lettera di diffida con richiesta di accesso agli atti;*
- 7. Procura alle liti.*

Richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. (ovvero, ove occorra, richiesta di informazioni alla p.a. ex art. 213 c.p.c.): si chiede che il Tribunale disponga l'esibizione in giudizio ad opera del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e degli Uffici Scolastici convenuti:

-il c.d. "algoritmo", ovvero il principio logico-matematico utilizzato per l'assegnazione della ricorrente alla sede contestata, nonché per l'assegnazione di tutti i concorrenti con pari titolo di preferenza e minor



punteggio, nell'ambito territoriale richiesto;

-i documenti relativi al fascicolo di parte della ricorrente, nonché tutte le determinazioni in ordine alla assegnazione della ricorrente della sede assegnata;

- i documenti tutti richiesti nella nota di accesso agli atti allegata ivi inclusi i nominativi dei controinteressati e documenti attestanti la presenza di posti vacanti e disponibili presso gli ambiti provinciali di Pisa.

Con riserva di articolare ogni altra richiesta istruttoria ravvisatasi opportuna, anche a seguito dell'avverso contegno processuale.

Isola del Liri, 22 Settembre 2021

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART.151 C.P.C.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri soggetti non noti alla parte ricorrente e la cui richiesta è stata avanzata



nei confronti del Ministero dell'Istruzione.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, rilevato altresì che il Miur e gli Uffici territoriali non hanno riscontrato la richiesta di parte ricorrente volta ad ottenere gli indirizzi di residenza dei soggetti controinteressati, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e del l'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie - **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM)

- **Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana,**

- **Ufficio Provinciale di Pisa**

nei rispettivi siti web individuati.

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di



pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c, anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente e in via alternativa o cumulativa a:

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM)

- Ufficio Scolastico Regionale Toscana,

- Ufficio Scolastico Provinciale di Pisa,

nei rispettivi siti web individuati.

Stante l'indisponibilità del Ministero a comunicare i nominativi ed i relativi indirizzi di residenza dei soggetti controinteressati; stante l'impossibilità oggettiva di procedere con la notifica nei confronti dei controinteressati e visto il numero elevato di soggetti controinteressati, comunque richiesta mediante nota pec di accesso agli atti allegata in uno al presente ricorso e non riscontrata, chiede con la presente istanza, sussistendone i presupposti indicati all'art. 151 c.p.c., di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di



fissazione udienza sul sito internet dedicato del MIUR e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Sul punto si precisa che la scrivente difesa ha provveduto a richiedere formalmente al Ministero dell'Istruzione a mezzo posta elettronica certificata i dati anagrafici e i dati della residenza relativi ai controinteressati al fine di provvedere alla notifica del ricorso giudiziale.

Con osservanza,

Isola del Liri, 22 Settembre 2021

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi"

Con Sentenza n. N. 01433/2021 REG.PROV.COLL. N. 01111/2021 REG.RIC. pubblicata il 04/11/2021 e comunicata in pari data all'odierno istante, il Giudice originariamente adito dichiarava la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale Ordinario in funzione di giudice del lavoro rilevando che:

"...Sulla fattispecie dedotta in giudizio deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nei confronti dell'A.G.O. in funzione di Giudice del lavoro.

In linea generale, una giurisprudenza assolutamente incontrovertibile delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha, infatti, riportato alla giurisdizione dell'A.G.O. in funzione di Giudice del lavoro le controversie relative a fasi del concorso pubblico successive all'approvazione della graduatoria (tra le tante, si vedano Cass. civ. sez. un., 16 novembre 2017, n. 27197; 7 luglio 2005, n. 14252).



Nello specifico, è stata poi affermata la giurisdizione dell'A.G.O. con riferimento alle controversie relative “alla fase successiva all'approvazione della graduatoria e, in particolare, alle pretese di assunzione basate sull'esito del concorso” (Cass. civ., sez. un., 28 maggio 2012, n. 8410).

Nel caso di specie, la ricorrente aziona in giudizio la pretesa alla nomina in ruolo, ai sensi dell'art. 59, 4° comma del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (conv. in l. 23 luglio 2021, n. 106) per effetto dell'inclusione con riserva nelle graduatorie per le supplenze della Provincia di Pisa; a prescindere da ogni considerazione relativa al difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nei confronti dell'A.G.O. con riferimento alle controversie relative all'inclusione nelle graduatorie G.P.S. (tra le tante, si vedano: T.A.R. Toscana, sez. I, 25 ottobre 2017, n. 1445; 12 dicembre 2014, n. 2043; 3 dicembre 2020 n. 1587 e 1592 e le due più recenti 9 luglio 2021, n. 1021 e 21 luglio 2021, n. 1083), risulta pertanto evidente come la pretesa attenga alla fase successiva alla formazione della graduatoria ed al diritto alla nomina in ruolo, ovvero a materia riportata dalle stesse sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione citate in ricorso alla giurisdizione dell'A.G.O.

In definitiva, deve pertanto essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nei confronti dell'A.G.O. in funzione di Giudice del lavoro; in virtù dell'art. 11, 2° comma del c.p.a. restano salvi gli effetti sostanziali e processuali del ricorso in epigrafe, qualora il processo venga riproposto innanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

Sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nei confronti dell'A.G.O. in funzione di Giudice del lavoro.

Compensa le spese di giudizio tra le parti..."

Tutto ciò premesso, parte ricorrente, adisce l'Ill.mo Giudice del Tribunale del Lavoro di Pisa affinché, emanati i provvedimenti di rito e fissata l'udienza di discussione, voglia accogliere le seguenti

conclusioni

Nel merito.

per i motivi tutti dedotti in narrativa, disapplicare il provvedimento di assegnazione delle sedi per la classe di concorso "ADSS – sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado" ed adottare ogni provvedimento utile alla tutela dell'istante anche ordinando l'immissione in ruolo della docente secondo la posizione spettante in graduatoria secondo l'ordine indicato nella domanda in luogo di quella assegnata a docenti aventi punteggio inferiore a quello della ricorrente ovvero secondo la sede ritenuta di giustizia anche secondo le sedi vacanti e disponibili.

In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari per anticipo fattone.

Con espressa riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento di tutti i danni subiti derivanti dall'illegittimità del trasferimento.

Si dichiara che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del T.U. sulle Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002) così come modificato dal



D.L. n. 98 del 2011 il valore della presente controversia è indeterminabile ed esente poiché la ricorrente ha percepito nell'anno precedente un reddito imponibile, ai fini dell'imposta personale sul reddito - quale risultante dall'ultima dichiarazione - inferiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76, primo comma del suddetto T.U. e comunque il contributo unificato è esente in quanto trattasi di ricorso in riassunzione.

Si offrono in comunicazione mediante deposito i documenti indicati nell'indice allegato chiedendone l'ammissione come mezzi di prova documentale.

In via istruttoria:

Si offrono in comunicazione, mediante deposito, i seguenti documenti:

1) Sentenza N. 01433/2021 REG.PROV.COLL. N. 01111/2021

2) Ricorso primo grado;

2.1 Provvedimento di assegnazione delle sedi di lavoro ex art. 59 d.l. 73/2021;

2.2 Provvedimento di assegnazione sede per le supplenze e di stipula del contratto a tempo determinato, risolubile dall'Amministrazione ex art. 25, co. 5, CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007;

2.3 Domanda conferimento incarichi ex art. 59 d.l. 73/2021;

2.4 Domanda di riconoscimento del titolo conseguito all'estero e Titolo estero e certificato per le competenze professionali, programma postuniversitario "Formazione dei professori itineranti e di sostegno per l'inclusione sociale ed educativa delle persone



con bisogni educativi speciali”, rilasciato dall’Universitatea Dimitrie Cantemir, Romania;

2.5 Graduatoria GPS Provincia di Pisa Ia fascia ADSS;

2.6 Lettera di diffida con richiesta di accesso agli atti;

3) Procura alle liti.

Richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. (ovvero, ove occorra, richiesta di informazioni alla p.a. ex art. 213 c.p.c.): si chiede che il Tribunale disponga l’esibizione in giudizio ad opera del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e degli Uffici Scolastici convenuti:

-il c.d. “algoritmo”, ovvero il principio logico-matematico utilizzato per l’assegnazione della ricorrente alla sede contestata, nonché per l’assegnazione di tutti i concorrenti con pari titolo di preferenza e minor punteggio, nell’ambito territoriale richiesto;

-i documenti relativi al fascicolo di parte della ricorrente, nonché tutte le determinazioni in ordine alla assegnazione della ricorrente della sede assegnata;

-i documenti tutti richiesti nella nota di accesso agli atti allegata ivi inclusi i nominativi dei controinteressati e documenti attestanti la presenza di posti vacanti e disponibili presso gli ambiti provinciali di Pisa.

Con riserva di articolare ogni altra richiesta istruttoria ravvisatasi opportuna, anche a seguito dell’avverso contegno processuale.

Isola del Liri, 27.12.2021

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi



ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART.151

C.P.C.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri soggetti non noti alla parte ricorrente e la cui richiesta è stata avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento,



rilevato altresì che il Miur e gli Uffici territoriali non hanno riscontrato la richiesta di parte ricorrente volta ad ottenere gli indirizzi di residenza dei soggetti controinteressati, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e del l'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie - **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM)

- **Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana,**

- **Ufficio Provinciale di Pisa**

nei rispettivi siti web individuati.

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.



Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c, anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente e in via alternativa o cumulativa a:

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM)

- **Ufficio Scolastico Regionale Toscana,**

- **Ufficio Scolastico Provinciale di Pisa,**

nei rispettivi siti web individuati.

Stante l'indisponibilità del Ministero a comunicare i nominativi ed i relativi indirizzi di residenza dei soggetti controinteressati; stante l'impossibilità oggettiva di procedere con la notifica nei confronti dei controinteressati e visto il numero elevato di soggetti controinteressati, comunque **richiesta mediante nota pec di accesso agli atti allegata in uno al presente ricorso e non riscontrata,** chiede con la presente istanza, sussistendone i presupposti indicati all'art. 151 c.p.c., di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del **presente ricorso e del decreto**



di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati
tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione
udienza sul sito internet dedicato del MIUR e/o degli uffici
scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di
reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati
in graduatoria.

Sul punto si precisa che la scrivente difesa ha provveduto a
richiedere formalmente al Ministero dell'Istruzione a mezzo posta
elettronica certificata i dati anagrafici e i dati della residenza relativi
ai controinteressati al fine di provvedere alla notifica del ricorso
giudiziale.

Con osservanza,

Isola del Liri, 27.12.2021

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi

